
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

DATA 18/04/2023

N. 33

Oggetto :

TARI: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SUB-ATO D "EVANCON - MONT-CERVIN" ANNO 2023 E RIDETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta presso la sala delle adunanze sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
CONTE LINA	Consigliere	Presente
CORTESE PAOLA	Consigliere	Presente
DI MARTINO SARA	Consigliere	Assente
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
TRIGLIA NICOLA	Consigliere	Assente
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Presente
IIRITI ANTONIO	Consigliere	Presente
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 2

Giustificano l'assenza i consiglieri DI MARTINO - TRIGLIA

Assiste il Segretario Comunale Dott. MANTEGARI RICCARDO.

Il Sig. FREDERIC PICCOLI - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 21 rubricato "*Competenze del Consiglio comunale*" della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*);
- l'art. 12 del vigente Statuto comunale e in particolare il comma 3 che attribuisce alle competenze del Consiglio comunale, tra le altre:
 - lett. g) *criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle tariffe stesse*;
 - lett. h) *determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi*;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26 giugno 2018;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm.ii. (TUEL);
- il D.lgs. 23 novembre 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii. che introduce i vigenti principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243 "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 22 dicembre 2022 n. 32 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025. Modificazioni di leggi regionali)*";

VISTO:

- l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO:

- l'art. 151 del TUEL, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 13 comma 5-bis D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2022 n. 5, stabilisce che "in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

- il decreto del Ministro dell'Interno del 13.12.2022 con il quale è stato approvato il differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs. n. 267/2000) e s.m.i.;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, ed in particolare l'art. 1, comma 775, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 marzo 2023 al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs. n. 267/2000) e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante ad oggetto "Norme in materia ambientale" che individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo alle modalità e all'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, alle modalità di conferimento del servizio, all'assimilazione dei rifiuti speciali e urbani, alla determinazione delle tariffe;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che all'art. 1, commi da dal 639 al 731, istituiva la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dall'anno 2014, composta dalla tassa sui servizi (TASI), dall'IMU (Imposta Municipale Propria) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica e richiamati in particolare:

- l'art. 1 comma 654: *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- l'art. 1 comma 683: *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;
- l'art. 1, comma 688 che prevede che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (Finanziaria 2018) che all'art. 1, commi 527 e seguenti ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di invento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF ad oggetto "*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*";
- deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A ad oggetto "*Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*";
- deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*";

- deliberazione dell'Autorità 443 del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF ad oggetto "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020-2021) introducendo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- deliberazione dell'Autorità 363 del 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, introducendo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif, con il quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede in capo agli Enti operanti nell'ambito del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti - dal 1° gennaio 2023 - l'introduzione di determinati obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

RESO EDOTTO:

- che in Valle d'Aosta la gestione dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 31 ("*Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*") con la quale l'organizzazione della gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale è stata riorganizzata su base territoriale in ATO (ambito territoriale ottimale unico) e sub-ATO;
- che la Regione, in qualità di autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO), coordina e verifica tutta l'attività di gestione e provvede alla gestione e alla determinazione delle tariffe per le attività di smaltimento e recupero finale che sono applicate ai sub-ATO e i sub-ATO, coincidenti con le Unité des Communes valdôtaines (già Comunità montane) ed il Comune di Aosta, gestiscono le attività di raccolta, trasporto e servizi annessi;

DATO ATTO che l'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin, in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente) costituito dal sub-ATO D "Evançon - Mont Cervin" ha l'onere di redigere e validare il piano economico finanziario (PEF) da trasmettere ai comuni membri al fine dell'elaborazione della tariffa TARI di competenza;

RESO EDOTTO che il 2023 è il primo anno in cui si registrano gli effetti del nuovo metodo di redazione del PEF quadriennale introdotto nel 2022 da ARERA con Delibera 363/2021/R/Rif (MTR-2) (PEF 2022-2025), prevedendo un aggiornamento su base biennale (da effettuarsi pertanto nell'anno 2024), fatta salva la possibilità/necessità di revisione anticipata al 2023 qualora si rendesse necessaria a fronte di eventuali modifiche del servizio;

RILEVATO che, alla data di predisposizione del presente provvedimento, l'Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin - in qualità di Sub-ATO D ("Evançon – Mont-Cervin") per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti nonché quale ETC, non ha ancora comunicato se vi sia la necessità di eventuali modifiche al PEF pluriennale 2022-2025, inerenti l'anno 2023, secondo il metodo tariffario MTR-2 ARERA;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/02/2023 recante ad oggetto "*Tassa sui rifiuti (TARI) – Determinazioni in merito alle tariffe per l'anno 2023*" con la quale, nelle more di approvazione del PEF per l'anno 2023 da parte della competente autorità di Sub-Ato D "Evançon - Mont-Cervin", venivano confermate le tariffe già approvate con deliberazione di C.C. n. 29/2022, con riserva di una loro eventuale rideterminazione in sede di presa d'atto del nuovo PEF entro i termini previsti dalla legge";

PRESO ATTO che l'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin non ha ritenuto di apportare modifiche al PEF pluriennale 2022/2025, confermando pertanto i valori presenti nel vigente PEF per l'annualità 2023, e opportunamente validati come specificato con nota ns. prot. 6293 del 14/04/2023;

PRECISATO che, avuto riguardo ai costi relativi al Comune di Saint-Vincent approvati con il PEF 2022/2025, ai fini dell'elaborazione della tariffa TARI anno 2023:

- a) l'importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa ammonta a € 792.350,00 (di cui € 366.109,00 di quota fissa ed € 426.241,00 di quota variabile), in diminuzione rispetto agli analoghi costi previsti nel previgente PEF TARI 2022 (€ 811.052,00);
- b) per la determinazione delle tariffe TARI 2023 sono stati utilizzati gli stessi coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/99;
- c) ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non trova applicazione il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- d) le esenzioni e riduzioni sono definite nel vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

RITENUTO pertanto necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla rideterminazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 in ragione delle risultanze contenute nel PEF 2022/2025 – anno 2023 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (Appendice 1), per farne parte integrante e sostanziale, al fine di garantire la copertura integrale dei costi ivi contenuti relativi al Comune di Saint-Vincent;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, prevede che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RITENUTO quindi opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento in relazione alla TARI 2023:

ACCONTO	31 ottobre 2023
SALDO	30 aprile 2024
UNICA SOLUZIONE	31 ottobre 2023

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28 luglio 2021;

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24/03/2015 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2023, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. (Documento Unico di Programmazione) 2023/2025 e il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 30/03/2023 con la quale si è approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) integrato con il Piano della performance 2023/2025 e si è provveduto alla contestuale assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di spesa;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, e la documentazione allegata, è stata altresì oggetto di esame da parte della 2^a Commissione Consiliare Permanente in materia di Bilancio e attività produttive, competente per materia, in data 17.04.2023 come risulta dal verbale in atti, con il quale si esprime parere favorevole;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI, sotto la moderazione del Presidente del Consiglio comunale:

- **Assessore Leo BREAN:** illustra la proposta di deliberazione riportando il minore costo complessivo della TARI, pari a circa € 20.000,00, definito nel PEF 2022/2025, annualità 2023, rispetto alla previsione dell'annualità 2022;

- **Consigliere Eric CAMOS:** chiede, in relazione alle tariffe TARI, come mai ci sono € 879.000,00 di residui attivi in materia di TARI, anche considerato che il costo del servizio deve essere interamente coperto dalla tariffa.
- **Assessore Leo BREAN:** ribadisce che i residui sono oggetto di attento monitoraggio e i mancati introiti tributari danno seguito alle idonee procedure di accertamento e riscossione coattiva, ai sensi di legge. Per maggiori e più specifiche notizie circa le procedure in parola invita nuovamente in consigliere Camos a rivolgersi agli uffici competenti.

RILEVATA l'assenza di dichiarazioni di voto.

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti	15
Consiglieri astenuti	5 Castiglioni, Camos, Merlin, Iriti e Jacquemet
Consiglieri votanti	10
Voti favorevoli	10
Voti contrari	

D E L I B E R A

Per le motivazioni di fatto e di diritto espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte per fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario (PEF) 2023 del sub-ATO D – "Evançon - Mont Cervin", relativo all'Unité Mont Cervin, predisposto secondo il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti" di cui alla Delibera ARERA 363/2021/R/Rif, relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022/2025, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité del Communes valdôtaines Mont-Cervin n. 20 del 24 febbraio 2022, come da risultanze in atti;
2. DI PRENDERE ATTO che il PEF 2023 è rimasto invariato rispetto a quanto sopra definito;
3. DI PRENDERE ATTO dell'appendice 1 al MTR-2 relativa al Comune di Saint-Vincent, che prevede un importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa pari a € 792.350,00 di cui € 366.109,00 di quota fissa ed € 426.241,00 di quota variabile, come da documento allegato 1 al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
4. DI DARE ATTO che nel PEF 2023 si è proceduto alla determinazione e ripartizione del conguaglio calcolato come differenza tra i costi per il PEF 2023 determinati in applicazione della nuova metodologia MTR-2 (pari a € 793.220,00) e le entrate oggetto di detrazione di cui all'art. 1, comma 4 della Determina ARERA 2/2021 (pari a € 870,00);
5. DI RIDETERMINARE – per le motivazioni indicate in premessa ed in ragione delle risultanze del PEF 2022/2025 – annualità 2023 - di cui sopra – le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani da applicare per l'anno 2023 come di seguito indicato:

UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/anno)
1 componente	0,56665	47,75951
2 componenti	0,66109	85,96712
3 componenti	0,72855	109,84687
4 componenti	0,78251	143,27853
5 componenti	0,83648	171,93423
6 o più componenti	0,87695	195,81398

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41674	0,22305
Campeggi, distributori carburanti, parcheggi	0,65371	0,47270
Stabilimenti balneari	0,51480	0,26681
Esposizioni, autosaloni, utenze che hanno cessato l'attività	0,35137	0,21448
Alberghi con ristorante	1,08680	0,75409
Alberghi senza ristorante	0,74360	0,56192
Case di cura e riposo	0,81714	0,67088
Uffici, agenzie, studi professionali	0,92337	0,70434
Banche ed istituti di credito	0,47394	0,38606
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,90703	0,60997
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,24205	0,75495
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,84983	0,50616
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,94788	0,64771
Attività industriali con capannoni di produzione	0,74360	0,30027
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,89068	0,38606
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,95496	5,14740
Bar, caffè, pasticceria	2,97439	2,55826
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,94479	1,23795
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,13274	1,08010
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,95187	4,26548
Discoteche, night club	1,34011	0,73436

6. DI STABILIRE, salvo successive modifiche al Regolamento TARI, che:

- sono assimilati alla categoria "ESPOSIZIONE, AUTOSALONI" le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività, se effettivamente non utilizzate, da provarsi da parte del soggetto passivo;
- sono assimilati alla categoria "CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI" i parcheggi delle attività produttive;
- agli utenti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso al comune, la

quantificazione avviene mediante dichiarazione o autocertificazione, con l'indicazione del numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante;

- in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari a: (due) 2 occupanti;

7. DI DARE ATTO che le tariffe sono soggette alle esclusioni, agevolazioni e riduzioni previste nel TITOLO IV del vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28 luglio 2021;
8. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
9. DI STABILIRE le scadenze per la riscossione della TARI 2023 come di seguito:

ACCONTO	31 ottobre 2023
SALDO	30 aprile 2024
UNICA SOLUZIONE	31 ottobre 2023

10. DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
11. DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
12. DI DARE ATTO che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento avranno effetto dal 01.01.2023 a condizione che lo stesso sia trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo del Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre 2023, in osservanza di quanto previsto dall'art. 13, commi 15 e 15-ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
13. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
14. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin in qualità di SubATO D "Evançon - Mont Cervin".

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente
F.to : FREDERIC PICCOLI

Il Segretario Comunale
F.to : MANTEGARI Riccardo

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale
F.to MANTEGARI Riccardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/04/2023 al 06/05/2023 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 21/04/2023 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 21/04/2023

Il Segretario Comunale
F.to MANTEGARI Riccardo

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere
in ordine regolarità tecnica

Esito
favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to MANTEGARI Riccardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Saint-Vincent, 21/04/2023

Il Segretario Comunale
MANTEGARI Riccardo